



2 ottobre 2025 - N. 33

IN QUESTO NUMERO

Informatore
settimanale
per gli Associati

- ✓ Intelligenza Artificiale: in Gazzetta la legge delega
- ✓ Cinque quesiti sul lavoro sportivo: l'Agenzia Risponde
- ✓ Autotrasporto: incentivi per la formazione professionale

Coordinatore
Collaboratori

Morena Massaini
Gabriele Badi, Alice Contini,
Alessandro Cornaggia,
Valentina Della Torre,
Isabella Di Molfetta, Samuel Mantoan,
Giuseppe Mastalli, Clarissa Muratori,
Nabila Spampinato, Moira Tacconi,
Gabriele Zelioli


Anna Cutuli, Giuliana Giglio,
Maria Grazia Silvestri
(Segreteria ANCL UP Milano)
Giuliana Giglio

Invio e Distribuzione

Progetto grafico

La gestione delle trasferte e dei rimborsi spese in Italia

15 ottobre 2025



Ordine Consulenti del lavoro di Milano Commissione di conciliazione delle controversie di lavoro e la certificazione contratti di lavoro e conciliazione

Ricordiamo ai nostri iscritti che e' di nuovo pienamente operativa e funzionante la Commissione di conciliazione delle controversie di lavoro e per la certificazione dei contratti di lavoro. La commissione ha le identiche funzioni e la medesima legittimazione della Commissione istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Utilizziamo i nostri servizi facendoli diventare una opportunita' per i nostri clienti.

La certificazione in materia di qualificazione dei rapporti serve ad attestare la conformita' del tipo contrattuale individuato dalle parti con i requisiti di legge. Gli effetti di tale certificazione permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili. Come detto la Commissione esperisce inoltre i tentativi di conciliazione ex art. 410 -411 c.p.c. delle vertenze individuali di lavoro.

Le prenotazioni degli appuntamenti puo' essere effettuata direttamente on line accedendo al sito dell'Ordine.

La commissione si riunisce tutte le mattine dal lunedì al venerdì e fornisce anche consulenza e assistenza alle parti che attivano la richiesta.

Per ulteriori informazioni [cliccare qui](#)



Sommario

GAZZETTA UFFICIALE

Intelligenza Artificiale: in Gazzetta la legge delega	4
MLPS Adeguamento sanzioni per violazione alla normativa sul collocamento dei centralinisti ipovedenti	4
Autotrasporto: incentivi per la formazione professionale	5

LAVORO

MLPS: percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università	5
MLPS – MIUR: Adozione delle linee guida in materia di standard formativi uniformi degli assistenti familiari	5

INPS

Inps: accordo Italia - Moldavia	6
Inps: pignorabilità delle prestazioni previdenziali non pensionistiche	6
Inps: estensione esonero contributivo marittimi	6
Inps: avvio Campagna RED ordinaria 2025 per l'anno reddito 2024	6
Inps: profilazione medici certificatori (disabilità)	6

FISCO

Cinque quesiti sul lavoro sportivo: l'Agenzia Risponde	7
Redditi di natura finanziaria: il requisito dell'investimento minimo	8
Carried interest e SFP: quando sono redditi finanziari e quando redditi da lavoro	8
Roadshow di Confindustria, Mef e Agenzia Entrate	8
Nuovo caso di Phishing: condivisione file da "Agenziaentrate portal"	8
Pubblicazione di documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate	8
Aggiornamenti dall'Agenzia	9

SENTENZE

L'obbligo di repêchage riguarda solo le mansioni compatibili con le competenze professionali del lavoratore	9
---	---

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Liguria: bando "Salute e scienze della vita"	9
--	---

APPUNTAMENTI E SCADENZE CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Rinnovi	10
Scadenzario di settembre	13
Scadenzario di ottobre	13

FORMAZIONE

Ottobre 2025	14
--------------	----

Intelligenza Artificiale: in Gazzetta la legge delega

Approda in Gazzetta, con entrata in vigore il prossimo 10 ottobre, la Legge recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. Il testo normativo, cui seguiranno i decreti delegati e la successiva normativa secondaria e di attuazione, si propone di disciplinare in modo organico l'adozione e l'uso dei sistemi di IA, interviene su:

- ✓ Giustizia, dove si vieta l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per anticipare l'esito di decisioni giurisdizionali sulla base di modelli statistici o algoritmi sottolineando che attività decisionali, di valutazione e interpretazione e applicazione della legge restano di esclusiva competenza del magistrato
- ✓ Diritto d'autore, dove si afferma che le opere realizzate con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale sono tutelate dal diritto d'autore solo se la promanano da un'idea e la loro creazione deriva da un apporto creativo umano
- ✓ Prevista, in tema penale, una aggravante per i reati commessi attraverso l'uso di sistemi di intelligenza artificiale. Di particolare importanza l'introduzione di un nuovo reato che riguarda la diffusione illecita di contenuti generati o manipolati da IA, in funzione di promuovere pratiche dannose o ingannevoli
- ✓ Nell'ambito delle professioni intellettuali regolamentate è previsto l'utilizzo di sistemi di IA alle sole attività strumentali o di supporto, sottolineando la preminenza dell'apporto insostituibile del professionista nell'ambito delle competenze valutative, decisionali o interpretative, tipiche del lavoro intellettuale. Introdotto l'obbligo di informativa al cliente nel caso il professionista utilizzi strumenti o procedure basati su IA, affermando che l'attività professionale deve continuare a essere contraddistinta dalla prevalenza dell'attività intellettuale-professionale umana, che deve risultare dominante rispetto all'utilizzo della tecnologia, in termini qualitativi, rimarcando l'autonomia e la responsabilità individuale del professionista. La disposizione si applica a professioni come

quelle forensi, contabili, notarili, tecniche e sanitarie, per le quali il coinvolgimento diretto del professionista nella valutazione e nella decisione rimane centrale e insostituibile

- ✓ Nel contesto lavorativo, l'adozione di sistemi IA è subordinata al rispetto della dignità, della salute e dei diritti fondamentali dei lavoratori. Non è ammesso l'utilizzo per finalità di controllo a distanza. È inoltre previsto un obbligo di informazione verso i lavoratori e di consultazione delle rappresentanze sindacali prima dell'introduzione di strumenti che possano incidere sull'organizzazione o sulle condizioni di lavoro.

Fonte: [Legge 23 settembre 2025, n. 132 pubbl. in G.U. 25 settembre 2025, n.223](#)

MLPS Adeguamento sanzioni per violazione alla normativa sul collocamento dei centralinisti ipovedenti

Il Ministero del Lavoro, con [D.D. n. 374 del 18 settembre 2025](#), ha aggiornato l'importo delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10, comma 5, della Legge 113/1985, in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.

Mancata comunicazione delle caratteristiche dei centralini telefonici

Gli importi delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 1, della Legge n.113/1985, sono aumentati rispettivamente da euro 146,00 ad euro 157,10 e da euro 2.919,84 ad euro 3.141,75.

Mancata comunicazione dell'installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione

Gli importi delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 2, della Legge n.113/1985, sono aumentati rispettivamente da euro 29,17 ad euro 31,39 e da euro 116,43 ad euro 125,28 per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto

Fonte: [MLPS comunicato pubbl. in G.U. 27 settembre 2025, n.225](#)

Autotrasporto: incentivi per la formazione professionale

In G.U il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina la ripartizione e l'erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualità 2025. Possono accedere ai contributi:

-le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi con sede principale o secondaria in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale

-i consorzi e le cooperative iscritti nella sezione speciale dell'Albo, costituiti da imprese di autotrasporto

Le spese ammesse riguardano quelle di formazione per titolari, soci, amministratori, dipendenti e addetti inquadrati nel CCNL logistica, trasporto e spedizioni.

I progetti formativi possono essere realizzati a livello aziendale, interaziendale, territoriale o per filiere produttive. L'entità del contributo concesso varia in funzione della dimensione aziendale; le imprese interessate ad accedere ai contributi devono presentare la propria domanda esclusivamente in modalità telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo ram.formazione2026@pec.it.

Il periodo utile per l'invio delle istanze va dal 20 ottobre 2025 fino al 24 novembre 2025. Si tratta di un termine perentorio, pertanto, le domande trasmesse oltre la scadenza non verranno prese in considerazione.

Fonte: [Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti decreto 4 agosto 2025 pubbl. in G.U. 29 settembre 2025, n.226](#)

LAVORO

MLPS: percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università

Pubblicato dalla Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro l'interpello n. 1 con riferimento al quesito relativo ai "percorsi formativi in materia di sicurezza per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università".

L'Università degli Studi di Udine ha avanzato istanza di interpello per chiarire se "il personale docente che svolge mansioni che non li espongano ad un rischio medio o alto può frequentare i corsi individuati per il rischio basso, fatto salvo che comunque i contenuti e la durata della formazione sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro".

Sul punto, la Commissione ritiene che, qualora il personale docente, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso.

Fonte: [Interpello MLPS n.1/2025](#)

MLPS – MIUR: Adozione delle linee guida in materia di standard formativi uniformi degli assistenti familiari

Emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione ed il Ministero dell'Università e della Ricerca, in data 19 settembre 2025, il Decreto di adozione delle Linee guida nazionali concernenti la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nelle attività di supporto e assistenza alle persone anziane non autosufficienti.

Fonte: [Decreto interministeriale 19 settembre 2025](#)

Inps: accordo Italia - Moldavia

L'Inps fornisce le disposizioni applicative dell'Accordo firmato il 31 ottobre 2024 tra l'Italia e la Moldavia in materia di sicurezza sociale, in vigore dal 1° settembre 2025.

L'Accordo, che sancisce come regola generale il principio della territorialità, prevede che il lavoratore, dipendente da una impresa con sede in uno dei due stati, inviato nel territorio dell'altro stato, resti soggetto alla legislazione del primo stato, a condizione che la durata della prestazione non superi 24 mesi, salvo proroga di ulteriori 24 mesi. Tale disciplina è estesa anche ai lavoratori autonomi.

In tema di prestazioni l'accordo si applica per l'Italia alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e alle rendite da infortunio sul lavoro e malattia professionale, mentre per la Moldavia per le prestazioni quali pensione di vecchiaia, invalidità per malattia o infortunio e ai superstiti.

Fonte: [Circ. Inps 30 settembre 2025, n. 131](#)

Inps: pignorabilità delle prestazioni previdenziali non pensionistiche

L'Inps riepiloga le disposizioni relative alla pignorabilità degli importi corrisposti dall'Istituto stesso a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche, ricordandone i limiti e i presupposti per l'eventuale applicazione della trattenuta fiscale.

Fonte: [Circ. Inps 30 settembre 2025, n. 130](#)

Inps: estensione esonero contributivo marittimi

La circolare Inps contiene le indicazioni e le istruzioni relative all'estensione delle agevolazioni contributive alle navi iscritte nei Registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e alle navi battenti bandiera degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Dopo aver ripercorso alcuni passaggi storici delle agevolazioni a sostegno di questo particolare settore, l'Istituto si sofferma sulle caratteristiche che devono possedere le navi per l'accedere all'agevazione, le condizioni per l'accesso ai benefici con-

tributivi e i lavoratori per i quali opera l'esonero contributivo.

Vengono poi dettagli i contributi oggetto dell'esonero e quelli esclusi.

Gli interessati possono trovare all'interno della circolare tutte le informazioni utili per la corretta applicazione ed esposizione dell'agevolazione.

Fonte: [Circ. Inps 25 settembre 2025, n. 129](#)

Inps: avvio Campagna RED ordinaria 2025 per l'anno reddito 2024

Inps annuncia che la Campagna RED ordinaria 2025 per l'anno reddito 2024 è stata aperta il 16 settembre 2025 e comunicata agli interessati attraverso i consueti canali. Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione della situazione reddituale rilevante sulle prestazioni collegate al reddito relativo alla Campagna RED ordinaria 2025 per l'anno reddito 2024 è il 28 febbraio 2026.

Fonte: [Msg. Inps 30 settembre 2025, n. 2842](#)

Inps: profilazione medici certificatori (disabilità)

Dopo le istruzioni dei mesi passati, l'Inps interviene per fornire ulteriori chiarimenti sulla profilazione dei medici certificatori in relazione al nuovo certificato medico introduttivo: le istruzioni note dalla prima fase di sperimentazione, si applicano anche ai nuovi territori coinvolti: le province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza.

Fonte: [Msg. Inps 25 settembre 2025, n. 2806](#)

Cinque quesiti sul lavoro sportivo: l'Agenzia Risponde

Con la risposta a consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025 in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti. In prima battuta, con riferimento al **regime di favore** introdotto dall'art. 36, comma 6, D.lgs. n. 36/2021 (Riforma del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico) **che prevede la non imponibilità** per i lavoratori sportivi del dilettantismo per i compensi fino a 15mila euro, è stato confermato che anche per i compensi erogati al lavoratore autonomo sportivo la ritenuta non va applicata fino a tale soglia, precisando al contempo la necessità di ricevere un'autocertificazione, rilasciata da parte del perceptorre al sostituto d'imposta, con indicazione dei compensi complessivamente percepiti, fino a quel momento nell'anno solare.

Con riferimento al secondo quesito, relativo al **regime di non imponibilità per autonomi e forfetari** l'Agenzia chiarisce che solo i compensi che superano la soglia di 15.000 euro debbano essere considerati ai fini impositivi. Pertanto, nel caso specifico dei lavoratori sportivi autonomi, i compensi che eccedono tale soglia devono essere inclusi tra gli elementi positivi di reddito, ai quali si aggiungono gli altri componenti positivi per poi procedere con la deduzione delle spese ammissibili. Per quanto concerne i lavoratori che soddisfano i requisiti per accedere al regime forfetario è importante notare che solo i compensi superiori a 15.000 euro sono considerati come componenti positivi su cui applicare il coefficiente di redditività. Questo implica che il coefficiente deve essere applicato esclusivamente sui compensi netti rispetto alla soglia di 15.000 euro. Inoltre, è fondamentale sottolineare che l'importo di 15.000 euro contribuisce al calcolo della soglia massima dei compensi percepiti nell'anno precedente, requisito necessario per l'accesso al regime forfetario.

Circa il tema del **trattamento fiscale dei premi correlati alle manifestazioni sportive** viene precisato che sia nel contesto dilettantistico che professionistico, questo è disciplinato da normative specifiche che richiedono un'attenta analisi. In particolare, l'articolo 30 del D.P.R. n. 600/73 stabilisce la ritenuta a titolo di imposta sui premi e vincite derivanti da competizioni sportive, ma la sua applicazione presenta delle eccezioni significative. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i premi ricevuti da atleti e tecnici dilettanti, in virtù dei contratti di lavoro sportivo, non sono

soggetti a tale ritenuta. Queste somme, infatti, sono considerate parti variabili della retribuzione e devono essere tassate insieme alla parte fissa, seguendo le regole fiscali applicabili alla categoria reddituale pertinente. È importante notare che i premi erogati non al singolo atleta ma direttamente all'ente sportivo sono anch'essi esclusi dalla ritenuta. Questa distinzione è cruciale per comprendere come le somme siano trattate fiscalmente in base alla loro natura e al soggetto che le riceve. Nel caso dei professionisti convocati in Nazionale i premi erogati dalle Federazioni sportive assumono un trattamento diverso. Se tali somme sono corrisposte direttamente agli atleti e tecnici professionisti come premio o per la partecipazione a raduni, si applica la disciplina speciale prevista dall'articolo 36, comma 6-quater del decreto di riforma del lavoro sportivo, il che implica l'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 30 del DPR 600/1973. In contrasto, se i compensi sono previsti da un contratto tra il professionista e la Federazione, questi devono essere considerati come componenti del reddito di lavoro dello sportivo. A seconda della qualificazione contrattuale, tali compensi possono essere classificati come reddito di lavoro dipendente o autonomo. Questa distinzione ha rilevanti implicazioni fiscali e previdenziali poiché determina il regime di tassazione applicabile e le eventuali contribuzioni previdenziali da versare. In sintesi, il trattamento fiscale dei premi sportivi è complesso e richiede una comprensione approfondita delle normative vigenti e delle specifiche circostanze contrattuali. Le differenze tra dilettantismo e professionismo, così come le modalità di erogazione dei premi, influenzano significativamente le obbligazioni fiscali degli atleti e delle Federazioni.

Infine, **il tema della rilevanza Irap dei compensi superiori agli 85mila euro**, in particolare per gli enti che erogano compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel settore sportivo dilettantistico, presenta significative implicazioni normative e fiscali. La normativa vigente stabilisce che i compensi inferiori a tale soglia non siano soggetti a imposizione Irap, suggerendo l'idea di una sorta di "franchigia". Tuttavia, la questione centrale è se questa soglia possa effettivamente essere interpretata come tale, con conseguente imponibilità limitata solo all'eccedenza. Secondo l'Agenzia delle entrate la soglia di 85mila euro non deve essere considerata una franchigia, il che implica che ogni compenso che superi tale importo sarà interamente rilevante ai fini della determinazione della base imponibile Irap dell'ente erogatore.

Fonte: [Ris. Cons. Giuridica, Ag. Entrate, 30 settembre 2025 n. 14](#)

Redditi di natura finanziaria: il requisito dell'investimento minimo

Con la Risposta n. 254 del 29 settembre l'Agenzia ha fornito chiarimenti in tema di natura finanziaria o meno dei redditi in caso di assenza del requisito dell'investimento minimo di cui all'art. 60 c. 1 lett a) DL 50/2017. Nello specifico è stato chiarito che quando l'ammontare dell'importo complessivamente impegnato dai manager per la sottoscrizione delle azioni non raggiunga l'1% del patrimonio netto della società, come richiesto dall'art. 60 c. 1 lett a) DL 50/2017, i redditi si considerano comunque di natura finanziaria se risulta in ogni caso significativo sia in valore assoluto che relativo tale importo. Conclude l'Agenzia ricordando la necessità di verificare caso per caso.

Fonte: [Risposta Ag. Entrate, 29 settembre 2025, n.254](#)

Carried interest e SFP: quando sono redditi finanziari e quando redditi da lavoro

Con tre distinte risposte, la n.255, n.256 e n.257, l'Agenzia ha approfondito il tema dei proventi dei manager derivanti da carried interest e strumenti finanziari partecipativi chiarendo quando debbano essere qualificati come redditi finanziari o da lavoro, relativamente all'investimento reale, al rischio effettivo e alle condizioni contrattuali.

Fonti: [Risposta Ag. Entrate, 29 settembre 2025, n.255](#),
[Risposta Ag. Entrate, 29 settembre 2025, n.256](#), [Risposta Ag. Entrate, 29 settembre 2025, n.257](#)

Roadshow di Confindustria, Mef e Agenzia Entrate

Lo scorso 29 settembre si è tenuto a Milano, presso l'auditorium Assolombarda, l'evento finale di "Patti chiari, per imprese forti", il roadshow promosso da Confindustria, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate per far conoscere l'istituto dell'adempimento collaborativo alle imprese italiane. Dai dati che sono emersi durante l'incontro è emerso che in Lombardia, l'anno prossimo, saranno circa 1.500 le aziende che potranno accedere al regime (volume d'affari di almeno 500 milioni di euro), che diventeranno oltre 4.300 a partire dal 2028, quando la soglia di accesso scenderà a 100 milioni.

Fonte: [Com. stampa Ag. Entrate, 29 settembre 2025](#)

Nuovo caso di Phishing: condivisione file da "Agenziaentrate portal"

L'Agenzia informa di essere venuta a conoscenza dell'ennesimo caso di phishing finalizzato al furto di credenziali. L'e-mail appare inviata da una casella riconducibile a personale dell'Agenzia e ad oggetto contenente il testo "AGENZIAENTRATE DOCX". Queste comunicazioni appaiono come una notifica di un servizio di condivisione di file e appaiono provenire da un indirizzo di Agenzia delle Entrate, inducendo così il destinatario a cliccare su un collegamento denominato "VISUALIZZA IL DOCUMENTO QUI". La pagina malevola che ricorda la pagina di login ai servizi di un noto service provider chiede di inserire le proprie credenziali.

Fonte: [L'Agenzia comunica – Focus sul phishing – segnalazioni e approfondimenti](#)

Pubblicazione di documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate

30/09/2025 [Concorsi per 2.700 funzionari tributari e 250 funzionari tecnici. Online i calendari delle prove \(comunicato stampa\)](#)

26/09/25 [Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall'articolo 1, comma 1100, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate \(provvedimento\)](#)

26/09/25 [Interpello: Articolo 44-bis del D.L. 30 aprile 2019 n.34– DTA \(Deferred Tax Assets\) \(risposta n. 253\)](#)

26/09/25 [Accertate le medie dei cambi delle valute estere del mese di agosto \(provvedimento\)](#)

25/09/25 [Precompilata in dirittura d'arrivo, c'è tempo fino al 30 settembre. Il 60% dei 730 inviati con la modalità semplificata \(comunicato stampa\)](#)

25/09/25 [Interpello: Qualificazione dei proventi di un piano di investimento manageriale privi dei requisiti del carried interest \(risposta n. 252\)](#)

Aggiornamenti dall'Agenzia

29/09/25 [Modello F24: aggiornamento Tabella dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo](#). Istituzione Imposta di Soggiorno per i seguenti comuni: CLUSONE (C800), GREZZANA (E171), SALA COMACINA (H679) e TORRE ANNUNZIATA (L245) a partire dal 01/10/2025. N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.76 del 03/07/2024), scaricabili dal file zippato

SENTENZE

L'obbligo di repêchage riguarda solo le mansioni compatibili con le competenze professionali del lavoratore

Per la Cassazione cade il licenziamento per giustificato motivo oggettivo se il dipendente può essere assegnato a mansioni inferiori: l'obbligo di repêchage non riguarda tutte le posizioni aziendali libere ma solo quelle compatibili con le competenze professionali del lavoratore.

Nella fattispecie, la Corte ha respinto il ricorso di un'impresa che aveva licenziato per giustificato motivo oggettivo un dipendente a seguito della soppressione, nell'organigramma aziendale, di tutte le posizioni di responsabile tecnico. Il lavoratore aveva impugnato il recesso e il tribunale aveva respinto il ricorso. La corte d'appello aveva però ribaltato il verdetto dichiarando l'illegittimità del licenziamento e disponendo la reintegrazione nel luogo di lavoro, unitamente alla condanna della società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Secondo i giudici, la società non aveva adempiuto all'obbligo del repêchage non avendo dimostrato che, anziché licenziare il lavoratore, avrebbe potuto impiegarlo, anche in via provvisoria, a una mansione inferiore per qualche mese e collocarlo poi in sostituzione di un altro dipendente che sarebbe andato in pensione.

Anche per gli Ermellini, "nella specie, la Corte distrettuale ha svolto argomentazioni chiare e logiche in ordine alla ravvisata violazione dell'obbligo di repêchage, operando una disamina sull'esistenza di mansioni che il datore di lavoro avrebbe potuto assegnare al dipendente al fine di evitarne il li-

cenziamento, individuandole in quelle di "addetto all'esercizio- settore movimento", perché già svolte in passato dal lavoratore in quanto corrispondenti ad un solo livello di inquadramento inferiore al suo e perché l'espletamento di tali mansioni non richiedevano il possesso di alcuna specifica patente; per completezza, i giudici di seconde cure hanno, poi, aggiunto che, dopo circa un anno dall'attribuzione di quelle mansioni, il dipendente avrebbe potuto essere assegnato alle mansioni di responsabile di esercizio del dipendente che sarebbe andato in pensione nell'aprile del 2023".

Inoltre, hanno aggiunto i giudici, "è stato precisato che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del posto di lavoro, ai fini dell'obbligo del repêchage, non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro".

Fonte: Cass., 24 settembre 2025, n. 26035

NOTIZIE DAL TERRITORIO

Liguria: bando "Salute e scienze della vita"

Da ottobre è attivo il nuovo bando da 5 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito "Salute e Scienze della Vita", previsto dal PR Fesr Liguria 2021-2027. Possono accedere le micro, piccole, medie e grandi imprese in forma singola o associata in ATS (associazione temporanea di scopo).

Le imprese, singole o in ATS con enti di ricerca, potranno ricevere contributi a fondo perduto fino al 70% delle spese, per un massimo di 600 mila euro per progetto. I progetti devono essere realizzati in Liguria e raggiungere il livello tecnologico TRL 6. Sarà possibile presentare domanda su '[Bandi On Line](#)' dal 1° ottobre al 14 novembre 2025.

Sono finanziabili progetti innovativi nei settori della medicina rigenerativa e personalizzata, robo-

tica per l'assistenza, tecnologie omiche, big data sanitari e sistemi digitali per la sanità. La misura intende così rafforzare la competitività della Liguria in un settore chiave per il futuro come quello della salute e promuovere sinergie tra imprese, università, centri e organismi di ricerca per dare impulso a progetti capaci di generare valore, innovazione e occupazione qualificata.

La misura intende potenziare la filiera biomedicale ligure per creare occupazione sul territorio e consolidare la presenza sui mercati nazionali e internazionali in questo settore innovativo.

Fonte: [Bando](#)

APPUNTAMENTI E SCADENZE

Martedì' 30 settembre

- Mod. 730 - Consegnal al dipendente e trasmissione all'Agenzia delle Entrate (datori di lavori che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° settembre al 30 settembre)
- Enapcl: invio dichiarazione obbligatoria Iva e reddito (2024)

Venerdì' 10 ottobre

- Fondo M. Negri – Contributi dirigenti versamento trimestrale –
- Fondo A. Pastore – Contributi dirigenti versamento trimestrale –
- Fondo M. Besusso – Contributi dirigenti versamento trimestrale –
- Versamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedente

Lunedì' 20 ottobre

- Previndai – Denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Rinnovi

Ccnl Cooperative Metalmeccaniche e impiantistiche - firmato l'accordo dalle parti sociali il 21 luglio 2025 (sottoscritto dalle organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil, e dalle centrali cooperative Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci Produzione e Lavoro). Il contratto è valido dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2028. Previsto quanto segue: aumento economico minimo di 200 euro al termine del quadriennio al livello C3, il rafforzamento del sistema di welfare, il mantenimento della clausola di salvaguardia sull'IPCA, l'implementazione delle causali contrattuali per la proroga dei contratti a termine e l'aggiornamento di istituti contrattuali rilevanti come orari di lavoro, congedi mercato del lavoro e relazioni sindacali (cfr. [Comunicato Stampa Congiunto 22 luglio 2025](#)).

Ccnl Metalmeccanica pmi Confapi - Unionmeccanica Confapi e Fim, Fiom, Uil hanno proceduto in data 24 luglio 2025 al [rinnovo](#) della parte economica per il biennio 2025 e 2026. Per il biennio 2025-2026, si prevede un aumento dei minimi retributivi che, riferito al 5° livello, sarà pari ad € 100,00, comprensivo della rivalutazione Ipc, così ripartito: € 27,90: dall'1/06/2025 (già corrisposti); € 22,10: dall'1/09/2025; € 50,00: dall'1/06/2026.

CCNL Assosomm: il [testo definitivo del contratto](#) collettivo somministrazione lavoro, è stato siglato - il 21 luglio 2025 - unitariamente da FeLSA CISL, NIIdL CGIL, UILTemp e dalle confederazioni nazionali di CGIL, CISL, UIL, con le associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm. In sintesi, le novità introdotte: sul piano dell'occupazione, è stata ottenuta una garanzia di continuità occupazionale, con particolare attenzione riservata a soggetti in condizioni di vulnerabilità, quali le donne in gravidanza e le categorie svantaggiate. È stato previsto un incremento superiore al 15% delle indennità di disponibilità, riconoscendo il valore della flessibilità richiesta ai lavoratori, in particolare quelli assunti con contratti a termine o in somministrazione. Introdotto anche un indennizzo economico in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso, rafforzando le tutele in fase di cessazione del rapporto.

Il rinnovo contrattuale ha inteso rafforzare il sistema di partecipazione, prevedendo strumenti più certi e trasparenti. È stata infatti introdotta la certificazione della rappresentanza di settore, al fine di legittimare le parti negoziali e rendere più trasparente il processo di contrattazione collettiva. Sono state inoltre stabilite regole chiare per l'elezione delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie), favorendo la democraticità e l'effettività della rappresentanza nei luoghi di lavoro. Istituita una nuova Commissione paritetica nazionale su salute e sicurezza, con compiti di monitoraggio, prevenzione e intervento in relazione ai rischi professionali. Questo organismo sarà essenziale per monitorare e intervenire sui rischi, garantendo che la tutela della vita e dell'integrità fisica dei lavoratori sia sempre al primo posto, in ogni azienda utilizzatrice.

Sul fronte del welfare contrattuale e della bilateralità, non solo previsione di benefici accessori, ma garanzia di diritti esigibili e strutturati. È stata prevista l'introduzione di un'assicurazione sanitaria di comparto, a favore di tutti i lavoratori del settore; inoltre, è stato stabilito un incremento del 20% delle prestazioni erogate dalla bilateralità di settore, accompagnato dall'introduzione di nuove forme di tutela e di sostegno concreto alle famiglie, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita lavorativa e personale dei dipendenti.

Infine, formazione e riqualificazione professionale: si è messo in sicurezza del Fondo di solidarietà di settore, istituito presso Forma.Temp. ed è stata creata una Commissione paritetica specifica dedicata alla formazione, con il compito di pianificare percorsi formativi coerenti con le esigenze del mercato e orientati a migliorare l'occupabilità delle persone, in un contesto produttivo in continua trasformazione.

CCNL Dirigenti Credito - è stato rinnovato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali del 13 luglio 2015; le parti sociali hanno firmato il testo il 15 luglio 2025. Il precedente testo era scaduto il 31.12.2018; il testo del rinnovo ha scadenza al 31.12.2028. La voce stipendio viene portata da 65.328 euro a 85mila euro. La prima tranne, pari a circa 15mila euro (su base annua), verrà erogata ad agosto; la seconda, pari a 5mila euro (su base annua), verrà corrisposta a gennaio 2026. Grande attenzione è stata posta sul tema della formazione con la possibilità di beneficiare dei finanziamenti di Fondir, il Fondo paritetico per la formazione dei dirigenti.

Inoltre, è stato deciso di allineare il contratto dei dirigenti a quello dei quadri e delle aree professionali ([testo coordinato](#) firmato il 14 luglio 2025), su una serie di materie inerenti alle tutele come il riconoscimento del trattamento economico anche per la gravidanza a rischio e l'aumento del 50% del periodo di comporto in caso di disabilità riconosciuta. Viene elevata a 24 mesi l'aspettativa non retribuita per malattie oncologiche o di analoga gravità (così [First-Cisl 15 luglio 2025](#)) ([Accordo 15 luglio 2025](#))

Metalmeccanici Confimi - in data 14 luglio 2025, tra Confimi Industria Meccanica e Fim -Cisl è stato sottoscritto il verbale di accordo per il Ccnl della piccola e media industria metalmeccanica; viene indicato dalla stampa specializzata che Uilm -Uil non avrebbero, al momento, ratificato l'accordo. In base all'accordo le Parti hanno concordato di aumentare i minimi tabellari, quelli del contratto Socrate, i trattamenti economici delle trasferte ed i valori relativi ai compensi per la reperibilità così come di seguito indicato. L'intesa sottoscritta prevede l'applicazione dell'adeguamento a decorrere da giugno 2025: le aziende saranno pertanto tenute a corrispondere le competenze arretrate maturate a partire da tale data (così [Com. Stampa Confimi 15 luglio 2025](#)).

Metalmeccanici – Accordo 12 giugno 2025 sui minimi retributivi – Federmeccanica, Asisstal e Fim, Fiom, Uilm, sulla base di quanto stabilito dal CCNL del 5 febbraio 2021, hanno siglato il verbale di accordo che ha definito i nuovi importi dal 1° giugno 2025 ([All. 1 Comunicato ISTAT indice IPCA 12062025](#); [All. 2 Verbale di incontro 12062025](#); [All. 3 Circolare Federmeccanica 12062025](#)):

Livello	Minimi (€)
D1	1.742,03
D2	1.931,78
C1	1.973,51
C2	2.015,24
C3	2.158,26
B1	2.313,34
B2	2.481,84
B3	2.770,74
A1	2.837,12

Si rimanda ai documenti indicati sopra per gli effetti derivanti dalla variazione dei minimi tabellari.

Chimici - porta la data dello scorso 15 aprile 2025 la sigla dell'accordo di [rinnovo](#) da parte di Federchimica e Farmaindustria, da una parte, e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, dall'altra- il testo contrattuale ha decorrenza dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028. Trattandosi di una Ipotesi di accordo, si e' in attesa di conferma (si terranno prossimamente le votazioni da parte dei lavoratori). Per quanto concerne la parte economica, le Parti hanno stabilito un aumento del TEM (Trattamento Economico Minimo) pari a 257 euro per la categoria D1, utilizzata come parametro di riferimento, e suddiviso in 5 tranches da luglio 2025 a giugno 2028. Inoltre, a decorrere dall'1/07/2027, le Parti hanno previsto la corresponsione dell'Elemento distinto della retribuzione (EDR). Si aggiunge dal 1° gennaio 2027, la contribuzione a carico azienda al Fondo di previdenza Fonchim è elevata al 2,30% della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. Infine, le aziende procedono, sulla retribuzione di luglio 2025 dei lavoratori non iscritti alle OO.SS., ad eseguire una trattenuta di Euro 25 a titolo di contributo per il rinnovo del CCNL. Altri temi toccati hanno riguardato: permessi, malattia e infortunio, aspettativa, formazione,

Edilizia, rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro - L'[accordo](#) è stato firmato il 21 febbraio 2025, dall'Ance, dalle Associazioni nazionali delle Cooperative (AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, LEGACOOP Produzione e Servizi) e dai Sindacati nazionali edili (Fillea, Filca e Feneal) (clicca qui per la [dichiarazione a verbale](#)). Per la parte economica si rimanda all'intesa del 28 gennaio u.s. che ha previsto, per i lavoratori inquadrati al 1° livello (parametro 100), un incremento complessivo del minimo di paga base e di stipendio pari a 180 euro, di cui 80 euro a decorrere dal 1° febbraio 2025, altri 50 euro dal 1° marzo 2026 e altri 50 dal 1° marzo 2027. L'intesa sulla parte normativa, che scade il prossimo 30 giugno 2028, si annota per quanto previsto in tema di catalogo formativo nazionale (CFN), sorveglianza sanitaria, sistema di premialità, denuncia unica edile (D.U.E.), gestione dell'F24, trasferta nazionale, lavoro straordinario, non sovrapponibilità dei cicli contrattuali, al Prevedi e alla Commissione Classificazione. Il nuovo contratto dovrà essere approvato dalle assemblee dei lavoratori entro il 20 marzo 2025.

Tessili e affini – Piccola e media industria: porta la data del 18 febbraio 2025 l'ipotesi di accordo siglata da Union tessile Confapi con Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltex Uil per il rinnovo del c.c.n.l. per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile, abbigliamento, moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli. L'accordo decorre dal 1° aprile 2024 e scade il 31 marzo 2027. Le OO.SS. comunicheranno lo scioglimento della riserva a Union tessile entro il 26 marzo 2025. È stato previsto un aumento a decorrere dal 1° gennaio 2025 che viene corrisposto con la retribuzione di febbraio 2025. In scadenza i prossimi aumenti dal 1° gennaio 2026 e dal 1° gennaio 2027. Nello specifico, l'ipotesi di accordo prevede un aumento sui minimi di 200 euro al 4° livello, distribuito in tre tranches: 100 euro dal 1° gennaio 2025; 60 euro dal 1° gennaio 2026; 40 euro dal 1° gennaio 2027. E sempre dal 1° gennaio 2025 per il I° livello aumento dei minimi utile a portare la paga oraria sopra i 9 euro. Una tantum prevista per febbraio 2025 (spetta a tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025; si tratta di una somma forfettaria una tantum pari a € 100, non riparametrata e riproporzionata nel part time). Altri aspetti toccati dal rinnovo hanno riguardato il periodo di prova, il lavoro straordinario; le ferie, la maternità e la previdenza integrativa (1° gennaio 2026). Infatti, dal 1° gennaio 2026 il contributo al Fondapi a carico azienda viene elevato al 2% dell'E.r.n. Parte normativa: il CCNL avrà validità di 3 anni con decorrenza dal 1.04.2024 e scadenza al 31.03.2027 ([comunicato stampa 18 febbraio 2025](#)) (v. [Apimpresa](#)).

CCNL Istituzioni Socio Assistenziali (Agidae) – si e' proceduto al [rinnovo](#) del CCNL Agidae per il triennio 2023-2025, sottoscritto il 12 marzo 2025; i punti salienti sono i seguenti: periodo di validità 2023-2025; aumento salario complessivo pari a € 175,00 per il livello medio C2, suddiviso in due tranches di € 100,00 (febbraio 2025) e € 75,00 (ottobre 2025). Sono previsti incrementi delle seguenti indennità: Lavoro supplementare; Lavoro notturno; Lavoro notturno nei giorni festivi. Il Fondo Previfonder, istituito dal 1° febbraio 2025, viene alimentato da un contributo datoriale obbligatorio pari al 1,5% della retribuzione con facoltà per i lavoratori di contribuire con una quota a proprio carico e/o destinare il Trattamento di fine rapporto (TFR).

CCNL Confapi e Federmanager per Dirigenti e Quadri Superiori - sottoscritto da Confapi e Federmanager, in data 25 marzo 2025, l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti e i quadri superiori delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi scaduto il 31 dicembre 2023. Il C.C.N.L. scade il 31 dicembre 2027 (v. [qui](#) Circolare Esplicativa Confapi e v. [qui](#) il testo del Verbale di rinnovo). In sintesi:

- **MINIMO CONTRATTUALE MENSILE:** Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2024, è apportato, con decorrenza 1° gennaio 2025, un aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1° gennaio 2025 (€ 5.773,79) e il minimo base in vigore al 1° gennaio 2024 (€ 5.466,10). Sulle retribuzioni di fatto dovute alla data del 31 dicembre 2025, è apportato, con decorrenza 1° gennaio 2026, un aumento pari alla differenza tra il minimo base decorrente dal 1° gennaio 2026 (€ 6.081,48) e il minimo base in vigore al 1° gennaio 2025 (€ 5.773,79).
- Il minimo contrattuale per i dirigenti fino a 43 anni di età, neoassunti o promossi a tale qualifica nel corso di validità del CCNL, per il 2025 è pari a € 4.540,80 e per il 2026 a € 4.783,75.
- Il minimo contrattuale per i dirigenti disoccupati, o inoccupati da più di 6 mesi, assunti in azienda a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di cui all'Allegato n. 9 del CCNL e alle condizioni ivi previste, per il 2025 è pari a € 4.540,80 e per il 2026 a € 4.783,75 per i primi dodici mesi di rapporto di lavoro
- **UNA TANTUM:** a copertura dell'anno 2024, è stato concordato di riconoscere, con le modalità più avanti riportate, un importo una tantum in relazione alla retribuzione annua lorda percepita nel 2024, ai dirigenti in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) risultino inquadrati come tali in azienda almeno dal 1° gennaio 2024; b) abbiano fruito, da parte della stessa azienda, nel 2024 di una R.A.L. fino a 95.000,00 c) risultino in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo. L'una tantum è fissata nella misura pari a € 3.000,00 e dovrà essere erogata in due tranches di pari importo, la prima (€ 1.500,00) con la retribuzione del mese di aprile 2025 e la seconda (€ 1.500,00) con la retribuzione del mese di giugno 2025
- **PREVIDENZA COMPLEMENTARE:** con decorrenza dal 1° gennaio 2025, la contribuzione a carico dell'impresa è fissata nella misura minima del 5% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in ser-

vizio, da applicarsi fino al limite di 190.000,00 (centonovantamila/00) euro annui, che non può risultare inferiore a una contribuzione pari a 6.000 euro anno.

- **ALTRÉ MISURE:** riguardano la trasferta, la tutela della maternità, la definizione di dirigente, il trattamento di malattia, il congedo matrimoniale, il trasferimento del dirigente, l'istituto del preavviso.

Sin qui la parte sui **Dirigenti**. Per quanto concerne i **Quadri Superiori**, con decorrenza dal 1/01/2025, il minimo contrattuale è fissato in € 3.846,15 e dal 1/01/2026 in € 4.000,00. Le Aziende procederanno all'erogazione dei relativi conguagli tra il minimo attualmente riconosciuto e il nuovo minimo decorrente dal 1° gennaio 2025, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025. Disposizioni specifiche valgono per il minimo contrattuale dei Quadri Superiori disoccupati o inoccupati da più di 6 mesi. Prevista anche per loro l'erogazione dell'una tantum: l'una tantum è fissata nella misura pari a € 2.000,00 e dovrà essere erogata in due tranches di pari importo, la prima (€ 1.000,00) con la retribuzione del mese di aprile 2025 e la seconda (€ 1.000,00) con la retribuzione del mese di giugno 2025.

Scadenzario di settembre

- Turismo Industria - Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 21 dicembre 2024
- Turismo - Confesercenti - Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 22 luglio 2024
- Pubblici esercizi, ristorazione e turismo Confcommercio – Minimi retributivi - Accordo 26 giugno 2024
- Dirigenti catene alberghiere - Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 12 settembre 2023
- Agenzie di viaggio e turismo – Confcommercio - Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 26 luglio 2024

Scadenzario di ottobre

- Cooperative sociali – Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 26 gennaio 2024
- Grafica editoria Industria – Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 19 dicembre 2023
- Cemento – Industria – Minimi retributivi - Accordo di Rinnovo 8 maggio 2025
- Istituti socio assistenziali – Agidae – Minimi retributivi - CCNL 12 marzo 2025
- Studi professionali – Confprofessioni – Minimi retributivi - CCNL 16 febbraio 2024

FORMAZIONE

OTTOBRE 2025



LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

29

30

1

2

3

6

Ore 09.00
Aggiornamento
sicurezza lavoratori

Ore 18.00
La gestione del
cliente

Ore 09.00
Il Modello 770

Ore 14.00
Richiamo PRIMO
SOCCORSO

9

10

13

14

Ore 09.00
Trasferte
e rimborsi spese

Ore 14.00
Public Speaking

16

17

20

Ore 09.30
La disciplina dei
licenziamenti nel
diritto del lavoro

21

Ore 09.00
La valutazione delle
Risorse Umane

22

23

24

27

28

29

30

31